



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1581/a/g	UDIENZA DEL 17.02.2016	DECISIONE N. Proc. 1581/a/g	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27-5-2016	IL SEGRETARIO 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	---

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 28.05.2015, con l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli

Presidente

Avv. Pierfrancesco Torrisi

Componente relatore

Avv. Giancarla Barbara Magri

Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1581/a/g contro:

DI CHIO Giuseppe, nato a Roma il 29.05.1965, domiciliato in Frattocchie Marino (RM) ed ivi residente in Via Aldo Moro n. 46, assistito e difeso dall'avv. Stefano Mattii

APPELLANTE

Avverso la decisione n. 65/13, del 20.03.2013, depositata in Segreteria il 03.04.2013, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al medesimo sig. DI CHIO, quale allenatore e guidatore del cavallo Smidolf, la sanzione di mesi 5 (cinque) di sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore, oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza 16 Beta Idrossistanazololo, susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Roma in data 14.11.11, in allenamento, e confermata dalle seconde analisi.

FATTO

In data 14.11.11, in allenamento presso l'ippodromo di Roma, il cavallo Smidolf veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza 16 Beta Idrossistanazololo. Con atto di incolpazione del 15.10.2012, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. Di Chio Giuseppe. Contestualmente venivano inviati i risultati delle prime analisi e la documentazione relativa alle seconde analisi, effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Verrières le Buisson, in Francia. Acquisito il parere, la Commissione di disciplina di Prima Istanza sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. Di Chio Giuseppe, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 20.05.2013, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 28.05.2015 nessuno era presente per il difensore della parte e per la Procura della disciplina.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Di Chio, a mezzo del proprio difensore, avv. Stefano Mattii, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello. In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Violazione dell'art. 5 - norme di procedure disciplinare;
- B) Non tempestività del deposito dell'atto di incolpazione da parte della procura;
- C) Non conformità del parere della Commissione Scientifica alle disposizioni di cui all'art. 10 e 15 del Regolamento di Controllo delle sostanze proibite dell'Unire- Rscp;
- D) Illegittimità dello svolgimento delle seconde analisi, per la mancata prova del possesso dei requisiti di iscrizione agli albi professionali indicati dalla disciplina italiana da parte del direttore del laboratorio francese che ha effettuato le seconde analisi;
- E) illegittimità del procedimento di primo grado per la mancata partecipazione all'udienza della Commissione di Disciplina di Prima Istanza del rappresentante della Procura della Disciplina;
- F) Applicazione della sanzione sia alla qualifica di allenatore che di guidatore;
- G) Valutazione in malia della quantità dopante.

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Orbene, non si può non rilevare come la Commissione di Disciplina di Prima Istanza abbia in realtà considerato in modo esauriente la posizione espressa dall'odierno appellante, in parte rispondendo che quelle attinenti alla correttezza dello svolgimento delle seconde analisi avrebbero dovuto trovare luogo nella partecipazione dell'incolpato al relativo procedimento, come assicuratogli dal RCSP, in parte poggiando la propria decisione sul parere della Commissione di Disciplina. Questa è organo tecnico, costituito da soggetti qualificati, secondo quanto indicato dal RCSP, istituzionalmente incaricato di svolgere una imprescindibile funzione di supporto tecnico-scientifico in relazione ad aspetti che le Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, non possono, ovviamente, autonomamente valutare. A fronte della piena concordanza tra le prime analisi, le seconde e il parere reso su entrambe dalla Commissione di Disciplina, nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Anche nel merito ritiene questa Commissione di Disciplina di Appello che le contestazioni dell'appellante siano tutte infondate. Si osserva, in particolare:

- Quanto al motivo *sub* A), la Commissione di Prima Istanza ha ampiamente risposto evidenziando che, in data 12 settembre 2012, è stato regolarmente acquisito l'atto di delega con cui il Procuratore della Disciplina ha assegnato il procedimento alla dott.ssa Caracciolo di Brianza:

- Quanto al motivo *sub B*) la Commissione di Prima Istanza ha evidenziato come “l’atto di incolpazione sia stato regolarmente depositato entro l’anno”. Occorre infatti ricordare che, a seguito dell’invio della documentazione da parte dell’ufficio antidoping alla Procura della Disciplina in data 5.07.12, il Sostituto Procuratore ha provveduto al deposito dell’atto di incolpazione in data 15.10.12.

- Quanto al motivo *sub C*) *sub 1,2,3,4,5,6,7,8 e G*) occorre evidenziare come Disponeva l’art. 10 RCSP, nella versione del 2002, applicabile al caso in oggetto, che, all’esito della non negatività riscontrata con le prime analisi “*L’Ente sospende il pagamento dei premi ed invita con preavviso di almeno tre giorni liberi, il proprietario e l’allenatore del cavallo ad assistere, personalmente o per mezzo di persona da loro delegata per iscritto, alle seconde analisi ed all’apertura del relativo campione, che sono effettuate presso un laboratorio designato dall’U.N.I.R.E.*”. L’U.N.I.R.E. ha scelto, a tale scopo, il più prestigioso laboratorio europeo di analisi per le corse ippiche: il Laboratoire des courses hippiques (LCH) di Verrières-le-Buisson, il quale risulta accreditato dal Comité français d’Accréditation (COFRAC), sulla base della norma ISO CEI 17025 (<http://www.fncf.fr/index.php/le-laboratoire>), in conformità all’obiettivo indicato dall’allegato 3, punto 18 del RSCP.

In merito alle modalità di conduzione delle seconde analisi questa Commissione non può condividere le contestazioni - seppur legittime - formulate dall’appellante: la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l’esito degli esami (peraltro perfettamente conforme a quelli delle prime analisi), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria.

Agli atti non sussistono elementi tali da poter mettere in dubbio la correttezza delle procedure eseguite dal secondo laboratorio francese.

Ne tantomeno, e salvo errori, l’appellante ha ritenuto di partecipare alle seconde analisi in Francia, anche attraverso l’invio di un delegato: in quella sede, molti dei dubbi sollevati avrebbero potuto essere espressi e verificati attraverso la partecipazione allo svolgimento delle seconde analisi.

Così come descritto in altra conforme decisione di questa commissione “ *Il Diritto il cui esercizio non è certo stato impedito dall’ubicazione del laboratorio in Francia. In primo luogo, tale argomento è in sé inconsistente, non potendosi ritenere che così sia stato imposto un onere irragionevole sulla parte interessata. A tacer d’altro, laddove fosse preso in considerazione, l’argomento potrebbe essere formulato anche laddove, in ipotesi, per le seconde analisi fosse scelto un laboratorio ubicato al capo opposto della stessa penisola italiana.*

In secondo luogo, la possibilità di partecipare all’esame anche a mezzo di un delegato consente all’interessato che non volesse o potesse personalmente recarsi presso il laboratorio di

incaricare terzi, magari già presenti sul luogo. Laddove l'interessato decida di non partecipare, né direttamente, né a mezzo di un delegato, nessuna norma prescrive che il laboratorio debba tenere conto delle indicazioni scritte che egli faccia pervenire e meno che mai che il laboratorio debba, su richiesta dell'interessato, filmare lo svolgimento delle analisi. Per la stessa ragione, la contestazione della diversità della data indicata, rispetto a quella di effettivo svolgimento delle seconde analisi è, oltre che infondata nel merito, irrilevante, dato che l'interessato non sostiene che ciò abbia costituito impedimento alla sua partecipazione, alla quale egli ha invece liberamente deciso di soprassedere” (proc. 1563/a/g).

Anche in questa sede occorre ricordare che *“È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riquifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa”*. Orbene, come è noto, un “metabolita” è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza del metabolita 16 beta idrossistanazololo costituisce prova della somministrazione al cavallo di stanozololo, sostanza indiscutibilmente proibita, per la quale, peraltro, non si richiede la verifica di soglie quantitative minime.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale *“nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella*

specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluente l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.

Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle due analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza".

- Quanto al motivo sub E), la Commissione ritiene di conformarsi all'interpretazione autentica del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente, con deliberazione n. 39 del 19/03/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, che ritiene non illegittima la mancata presenza alle udienze del rappresentante della Procura. Sul tema è, anche di recente, intervenuto il Giudice amministrativo, che, con sentenza del TAR Lazio, Sez. II ter, n. 4550/15, ha statuito: "Tale doglianza non appare fondata alla luce dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina che stabilisce le funzioni proprie della Procura della Disciplina - di svolgimento delle indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo - e che al comma 4 prevede che 'la Procura della Disciplinasvolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, nel senso che la Procura esercita la funzione propria requirente ossia quella di esprimere pareri e richieste in vista della decisione dell'organo giudicante; da ciò si evince che la presenza del Procuratore della disciplina all'udienza costituisce una facoltà e non un obbligo, come anche emerge dalla lettura dell'art. 16 (svolgimento dell'udienza) che non prevede la necessaria presenza del Procuratore".


Quanto al motivo sub F), che la sanzione sia stata irrogata al sig. Di Chio quale allenatore e guidatore è certamente frutto di un errore, ma si tratta, all'evidenza, di un mero errore materiale nella redazione del dispositivo, che non inficia in alcun modo la legittimità della decisione impugnata, chiaramente indirizzata (come emerge, del resto, dalla parte motiva) all'allenatore, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite. La qualifica di "guidatore", peraltro, nel settore del galoppo non è neppure contemplata e, pertanto, nessun equivoco può ingenerarsi nell'applicazione della sanzione e nessun illegittimo pregiudizio aggiuntivo può derivare all'appellante dall'errato richiamo.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto dal sig. Di Chio Giuseppe avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1° Istanza n. 65/2013 del 03.04.13, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Vincenzo Meli



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
POAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1580/a/g	UDIENZA DEL 17.02.2016	DECISIONE N. Proc. 1580/a/g	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27.5.2016	IL SEGRETARIO 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	---

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 28.05.2015, con l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Avv. Giancarla Barbara Magri	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1580/a/g contro:

DI CHIO Giuseppe, nato a Roma il 29.05.1965, domiciliato in Frattocchie Marino (RM) ed ivi residente in Via Aldo Moro n. 46, assistito e difeso dall'avv. Stefano Mattii

APPELLANTE

Avverso la decisione n. 64/13, del 20.03.2013, depositata in Segreteria il 03.04.2013, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al medesimo sig. DI CHIO, quale allenatore e guidatore del cavallo Cherry's Park, la sanzione di mesi 5 (cinque) di sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore, oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza Testosterone, susseguente

all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Roma in data 14.11.11, in allenamento, e confermata dalle seconde analisi.

FATTO

In data 14.11.11, il cavallo Cherry's Park, in allenamento presso l'ippodromo di Roma, veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "testosterone". Con atto di incolpazione del 15.10.2012, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. Di Chio Giuseppe. Contestualmente venivano inviati i risultati delle prime analisi e la documentazione relativa alle seconde analisi, effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Verrières le Buisson, in Francia. Acquisito il parere, la Commissione di disciplina di Prima Istanza sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. Di Chio Giuseppe, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 27.05.2013, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 28.05.2015 nessuno era presente per il difensore della parte e per la Procura della disciplina.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Di Chio, a mezzo del proprio difensore, avv. Stefano Mattii, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello. In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Illogicità della decisione appellata;
- B) Violazione dell'art. 5 - norme di procedure disciplinare;
- C) Illegittimità del procedimento di primo grado per la mancata partecipazione all'udienza della Commissione di Disciplina di Prima Istanza del rappresentante della Procura della Disciplina;
- D) Non conformità del parere della Commissione Scientifica alle disposizioni di cui all'art. 10 e 15 del Regolamento di Controllo delle sostanze proibite dell'Unire- Rscp;
- E) Illegittimità dello svolgimento delle seconde analisi per la mancata prova del possesso dei requisiti di iscrizione agli albi professionali indicati dalla disciplina italiana da parte del direttore del laboratorio francese che ha effettuato le seconde analisi;
- F) Applicazione della sanzione sia alla qualifica di allenatore che di guidatore;

* * *

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Orbene, non si può non rilevare come la Commissione di Disciplina di Prima Istanza abbia in realtà considerato in modo esauriente la posizione espressa dall'odierno appellante, in parte rispondendo che quelle attinenti alla correttezza dello svolgimento delle seconde analisi avrebbero dovuto trovare luogo nella partecipazione dell'inculpato al relativo procedimento, come assicuratogli dal RCSP, in parte poggiando la propria decisione sul parere della Commissione di Disciplina. Questa è organo tecnico, costituito da soggetti qualificati, secondo quanto indicato dal RCSP, istituzionalmente incaricato di svolgere una imprescindibile funzione di supporto tecnico-scientifico in relazione ad aspetti che le Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, non possono, ovviamente, autonomamente valutare. A fronte della piena concordanza tra le prime analisi, le seconde e il parere reso su entrambe dalla Commissione di Disciplina, nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Anche nel merito ritiene questa Commissione di Disciplina di Appello che le contestazioni dell'appellante siano tutte infondate. Si osserva, in particolare:

- Quanto al motivo *sub A*) la Commissione di Prima Istanza ha ampiamente evidenziato come, in occasione dell'allenamento del 14.11.11 presso l'ippodromo di Roma, il cavallo Cherry's Park fosse inequivocabilmente positivo alla sostanza "testosterone" che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite dall'all.1 del Regolamento e s.m.i.. In particolare occorre precisare che la Commissione di Prima, sulla scorta della tesi difensiva che legava la positività del cavallo alla castrazione, ha chiesto e ottenuto il parere della Commissione Scientifica.

La Commissione Scientifica, pur dando atto della possibile relazione tra la castrazione e la produzione di testosterone ha però chiarito che *"la concentrazione di testosterone risulta oltre il valore di soglia e che quindi il prodotto rilevato è da considerarsi di provenienza esogena"*. L'eventuale confutazione di tale risultato era possibile solo attraverso un successivo esame, cd. "test di cox" che né la Commissione di Prima Istanza né, tantomeno, quella di Seconda Istanza possono imporre all'appellante, rientrando nella sua esclusiva sfera di competenza la gestione del cavallo. Un successivo test di Cox, a richiesta dell'appellante e conforme alle disposizioni previste dalla legge, avrebbe sicuramente dipanato ogni dubbio circa l'effettiva positività o meno del cavallo Cherry's Park.

- Quanto al motivo *sub B*), la Commissione di Prima Istanza ha ampiamente risposto evidenziando che, in data 12.109.12, è stato regolarmente acquisito l'atto di delega con cui il Procuratore della Disciplina ha assegnato il procedimento alla dott.ssa Caracciolo di Brianza;

- Quanto al motivo *sub C*), la Commissione ritiene di conformarsi all'interpretazione autentica del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente, con deliberazione n. 39 del 19/03/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, che ritiene non illegittima la mancata presenza alle udienze del rappresentante della Procura. Sul tema è, anche di recente, intervenuto il Giudice amministrativo, che, con sentenza del TAR Lazio, Sez. II ter, n. 4550/15, ha statuito: *"Tale doglianza non appare fondata alla luce dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina che stabilisce le funzioni proprie della Procura della Disciplina – di svolgimento delle indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo - e che al comma 4 prevede che 'la Procura della Disciplinasvolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, nel senso che la Procura esercita la funzione propria requirente ossia quella di esprimere pareri e richieste in vista della decisione dell'organo giudicante; da ciò si evince che la presenza del Procuratore della disciplina all'udienza costituisce una facoltà e non un obbligo, come anche emerge dalla lettura dell'art. 16 (svolgimento dell'udienza) che non prevede la necessaria presenza del Procuratore"*.

- Quanto al motivo *sub* D) ed E) occorre evidenziare come Disponeva l'art. 10 RCSP, nella versione del 2002, applicabile al caso in oggetto, che, all'esito della non negatività riscontrata con le prime analisi *"L'Ente sospende il pagamento dei premi ed invita con preavviso di almeno tre giorni liberi, il proprietario e l'allenatore del cavallo ad assistere, personalmente o per mezzo di persona da loro delegata per iscritto, alle seconde analisi ed all'apertura del relativo campione, che sono effettuate presso un laboratorio designato dall'U.N.I.R.E."*. L'U.N.I.R.E. ha scelto, a tale scopo, il più prestigioso laboratorio europeo di analisi per le corse ippiche: il Laboratoire des courses hippiques (LCH) di Verrières-le-Buisson, il quale risulta accreditato dal Comité français d'Accréditation (COFRAC), sulla base della norma ISO CEI 17025 (<http://www.fnct.fr/index.php/le-laboratoire>), in conformità all'obiettivo indicato dall'allegato 3, punto 18 del RSCP.

In merito alle modalità di conduzione delle seconde analisi questa Commissione non può condividere le contestazioni - seppur legittime - formulate dall'appellante: la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami (peraltro perfettamente conforme a quelli delle prime analisi), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria.

Agli atti non sussistono elementi tali da poter mettere in dubbio la correttezza delle procedure eseguite dal secondo laboratorio francese.

Ne tantomeno, e salvo errori, l'appellante ha ritenuto di partecipare alle seconde analisi in Francia, anche attraverso l'invio di un delegato: in quella sede, molti dei dubbi sollevati avrebbero potuto essere espressi e verificati attraverso la partecipazione allo svolgimento delle seconde analisi.

Così come descritto in altra conforme decisione di questa commissione *" Il Diritto il cui esercizio non è certo stato impedito dall'ubicazione del laboratorio in Francia. In primo luogo, tale argomento è in sé inconsistente, non potendosi ritenere che così sia stato imposto un onere irragionevole sulla parte interessata. A tacer d'altro, laddove fosse preso in considerazione, l'argomento potrebbe essere formulato anche laddove, in ipotesi, per le seconde analisi fosse scelto un laboratorio ubicato al capo opposto della stessa penisola italiana.*

In secondo luogo, la possibilità di partecipare all'esame anche a mezzo di un delegato consente all'interessato che non volesse o potesse personalmente recarsi presso il laboratorio di incaricare terzi, magari già presenti sul luogo. Laddove l'interessato decida di non partecipare, né direttamente, né a mezzo di un delegato, nessuna norma prescrive che il laboratorio debba tenere conto delle indicazioni scritte che egli faccia pervenire e meno che mai che il laboratorio debba, su richiesta dell'interessato, filmare lo svolgimento delle analisi. Per la stessa ragione, la contestazione della diversità della data indicata, rispetto a quella di effettivo svolgimento,

delle seconde analisi è, oltre che infondata nel merito, irrilevante, dato che l'interessato non sostiene che ciò abbia costituito impedimento alla sua partecipazione, alla quale egli ha invece liberamente deciso di soprassedere" (proc. 1563/a/g).

Anche in questa sede occorre ricordare che "È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa". Orbene, come è noto, un "metabolita" è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale "nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili.

Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluyente l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.

Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle due analisi) sulla

base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza”.

Quanto al motivo sub F), che la sanzione sia stata irrogata al sig. Di Chio quale allenatore e guidatore è certamente frutto di un errore, ma si tratta, all’evidenza, di un mero errore materiale nella redazione del dispositivo, che non inficia in alcun modo la legittimità della decisione impugnata, chiaramente indirizzata (come emerge, del resto, dalla parte motiva) all’allenatore, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite. La qualifica di “guidatore”, peraltro, nel settore del galoppo non è neppure contemplata e, pertanto, nessun equivoco può ingenerarsi nell’applicazione della sanzione e nessun illegittimo pregiudizio aggiuntivo può derivare all’appellante dall’errato richiamo.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l’appello proposto dal sig. Di Chio Giuseppe avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1° Istanza n. 65/2013 del 03.04.13, che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l’incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Vincenzo Meli



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1621/a/t	UDIENZA DEL 07.10.2015	DECISIONE N. Proc. 1621/a/t	DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 08-06-2015	IL SEGRETARIO

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 07.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Avv. Giancarla Barbara Magri	Componente

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario
-----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1621/a/t contro:

GALASSO Amedeo, nato a Napoli il 21.03.1955, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Cappella Vecchia n. 8/A assistito e difeso dall'Avv. Massimo Gentile

APPELLANTE

Avverso la decisione n. 7/14 (n.r. 132/12), depositata il 12.02.2014, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al medesimo sig. GALASSO, quale allenatore del cavallo MARSIGLIESE LUIS, la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione dalla qualifica di allenatore, oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00), all'esito



dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza NIMESULIDE, susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Pontecagnano in data 07.08.11, in occasione del premio "Soldatino", e confermata dalle seconde analisi.

FATTO

In data 07.08.11, il cavallo Marsigliese Luis, in occasione del premio "Soldatino" presso l'ippodromo di Pontecagnano, veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "Nimesulide". Con atto di incolpazione del 3.07.2012, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. Amedeo Galasso. Contestualmente venivano inviati i risultati delle prime analisi e la documentazione relativa alle seconde analisi, effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Verrières le Buisson, in Francia. Acquisito il parere, la Commissione di disciplina di Prima Istanza sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. Galasso chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Alla prima udienza tenutasi in data 11.06.2015, la Commissione ordinava l'acquisizione dell'atto di incolpazione del ricorrente e rinviava all'udienza del 7.10.15 per la prosecuzione. A tale udienza, acquisita la documentazione richiesta, la Commissione si riservava di decidere.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Galasso, a mezzo del proprio difensore, Avv. Massimo Gentile, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello. In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Illegittimità del procedimento di primo grado per la mancata partecipazione all'udienza della Commissione di Disciplina di Prima Istanza del rappresentante della Procura della Disciplina e per la sottoscrizione dell'atto di incolpazione da parte del sostituto procuratore della disciplina;
- B) Uso della lingua straniera nelle seconde analisi;
- C) Non conformità del parere della Commissione Scientifica alle disposizioni di cui all'art. 10 e 15 del Regolamento di Controllo delle sostanze proibite dell'Unire - Rscp, carenza di abilitazione alla firma, mancanza di sottoscrizione e falso in atto pubblico;

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Orbene, non si può non rilevare come la Commissione di Disciplina di Prima Istanza abbia in realtà considerato in modo esauriente la posizione espressa dall'odierno appellante, in parte rispondendo che quelle attinenti alla correttezza dello svolgimento delle seconde analisi avrebbero dovuto trovare luogo nella partecipazione dell'incolpato al relativo procedimento, come assicurargli dal RCSP, in parte poggiando la propria decisione sul parere della Commissione Scientifica. Questa è organo tecnico, costituito da soggetti qualificati, secondo quanto indicato dal RCSP, istituzionalmente incaricato di svolgere una imprescindibile funzione di supporto tecnico-scientifico in relazione ad aspetti che le Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, non possono, ovviamente, autonomamente valutare. A fronte della piena concordanza tra le prime analisi, le seconde e il parere reso dalla Commissione di Disciplina, nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

- Quanto al motivo *sub* A), la Commissione ritiene di conformarsi all'interpretazione autentica del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente, con deliberazione n. 39 del 19/03/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, che ritiene non illegittima la mancata presenza alle udienze del rappresentante della Procura. Sul tema è, anche di recente, intervenuto il Giudice amministrativo, che, con sentenza del TAR Lazio, Sez. II ter, n. 4550/15, ha statuito: "*Tale*

doglianza non appare fondata alla luce dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina che stabilisce le funzioni proprie della Procura della Disciplina – di svolgimento delle indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo - e che al comma 4 prevede che 'la Procura della Disciplinasvolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, nel senso che la Procura esercita la funzione propria requirente ossia quella di esprimere pareri e richieste in vista della decisione dell'organo giudicante; da ciò si evince che la presenza del Procuratore della disciplina all'udienza costituisce una facoltà e non un obbligo, come anche emerge dalla lettura dell'art. 16 (svolgimento dell'udienza) che non prevede la necessaria presenza del Procuratore". Inoltre, è stato regolarmente acquisito l'atto di delibera con il quale il Procuratore della Disciplina ha assegnato il procedimento al dott. Ugo Colonna al fine di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente;

Quanto al motivo *sub B*) - l'uso della lingua straniera - occorre rilevare come, l'appellante abbia eccepito l'illegittimità delle seconde analisi e quindi, si presume, abbia avuto la capacità anche di comprenderle. In ogni caso le indicazioni contenute sono tutte facilmente interpretabili, e sono di mero "corredo" all'esposizione, grafica e numerica, degli esiti delle analisi, per la comprensione dei quali la conoscenza della lingua è irrilevante.

Quanto al motivo *sub C*) Con ulteriore motivo s'appello, il difensore del GALASSO ha poi sostenuto la nullità del procedimento per carenza di abilitazione alla firma o mancanza di sottoscrizione e falso pubblico in quanto le prime analisi effettuate da UNIRELAB s.r.l. sarebbero state firmate solo dal chimico dott. Marco Fidani, con "medesima firma in corrispondenza di due distinti responsabili". Questa Commissione non ha elementi tali da poter confermare o smentire quanto affermato dal ricorrente il quale si è limitato ad eccepire la nullità o falsità senza depositare alcuna prova a sostegno di tale tesi. In ogni caso, agli atti sussiste copia di verbale di determinazione dell'organo amministrativo del 3.1.2011, Amministratore Unico dott. Varini, il quale determina di conferire "al dott. Marco Fidani, ad integrazione di quanto già conferito, la delega di responsabilità alla firma dei rapporti di prova del laboratorio di Tossicologia Veterinaria". Sicchè nessuna irregolarità è riscontrabile in presenza di un'analisi eseguita sotto la direzione del soggetto autorizzato dall'Amministratore Unico della società, che fino a prova contraria, è regolarmente iscritto a un Ordine professionale.

Quanto alle modalità di conduzione delle analisi, è ovviamente legittimo cercare di dimostrare eventuali vizi, ma – soprattutto a fronte della reputazione scientifica della struttura scelta e delle garanzie fornite dall'accreditamento – questa Commissione non può condividere contestazioni che investono genericamente, in assenza del benché minimo appiglio indiziario, la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo




punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami (peraltro perfettamente conforme a quelli delle seconde analisi), etc. In tal modo, in realtà, l'appellante mira, in via esplorativa, a scaricare sulle Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, l'onere di investigare a tutto campo se sia possibile riscontrare un qualche profilo di censurabilità delle scelte adottate dell'Amministrazione e dai suoi ausiliari tecnici. D'altro canto, come correttamente rilevato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, molti dei dubbi sollevati dall'appellante avrebbero potuto essere espressi e verificati attraverso la partecipazione allo svolgimento delle seconde analisi. Diritto il cui esercizio non è certo stato impedito dall'ubicazione del laboratorio in Francia.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto dal sig. Galasso Amedeo avverso la decisione n. 7/14 adottata dalla Commissione di Disciplina di 1° Istanza, che conferma. Dispone l'incameramento del deposito.


IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Vincenzo Meli



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi



.Udito il rappresentante della Procura della disciplina avv. Angelo de Crescenzo che conclude per la riforma della sanzione in Multa come da codifica C28 lettera *b* in virtù della prova televisiva.

.Assente la parte

.Esaminati gli atti di causa

.Visionato il filmato di gara

F A T T O

Durante lo svolgimento della corsa premio Arredissima Nichelino presso l'ippodromo di Treviso del 22/02/2014, la Giuria di gara ravvisa una azione contraria al regolamento del Gentleman Zaccherini Matteo che viene sanzionato con l'appiedamento di 10 giorni per " essersi portato, durante il percorso, con la ruota sinistra, all'interno dei paletti per un tratto superiore ai 100 mt. -Cod C28-

All'udienza del 18 giugno 2015, viene visionato il filmato della gara Il sostituto Procuratore della disciplina chiede la riforma della sanzione comminata e propone la sanzione di € 150 di multa per violazione del regolamento cod. C28 lettera *b*

Al termine del dibattimento, la causa viene assunta in decisione.

La Commissione di disciplina di appello accoglie parzialmente l'appello per i seguenti

MOTIVI

La Commissione, dopo l'esame degli atti, e, principalmente, dopo la visione del filmato è pervenuta alla conclusione che, il gentleman Zaccherini Matteo durante la 2^a corsa del 22/02/2014 ha percorso parte del tratto finale all'interno dei paletti, ma, in base alla visione del filmato, in particolare della visione frontale, per un tratto ben inferiore ai 100 mt. Pertanto la Commissione ritiene che l'infrazione commessa dal sig. Zaccherini rientri nella fattispecie indicata dalla cod. C28 lettera *b* la quale prevede che il portarsi all'interno dei paletti con la sola ruota sinistra del sulky per un tratto da 20 a 40 metri comporta una sanzione che la commissione determina in 150,00 Euro.


PQM

La Commissione di disciplina d'appello accoglie proposto dal sig. Zaccherini Matteo avverso la decisione della Giuria di Treviso in data 22/02/2014. Riduce la sanzione inflitta determinandola nella misura della multa di € 150,00 (centocinquanta) derubricando la violazione della cod. C28 dalla lettera *d* alla lettera *b*.

Revoca la sospensiva e dispone la restituzione del deposito

Il Presidente

Vincenzo Meli



Il Relatore

Giancarla Barbara Magri





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1657/a/t	UDIENZA DEL 29.10.2015	DECISIONE N. 1657/a/t	DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 11.11.2015	IL SEGRETARIO

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 29.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Avv. Giancarla Barbara Magri	Componente

assistita dalla
d.ssa Alda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1657/a/t contro:

BATTISTINI Dario, nato a Guidonia il 20.05.1971, residente in Roma, via S. Iginio Papa n. 220 assistito e difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi

APPELLANTE

Avverso la decisione n. 78/13, del 4.07.2014, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al medesimo sig. BATTISTINI, quale allenatore del cavallo NINFA DEI SANTI, la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione dalla qualifica di

allenatore e guidatore, oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza Etoricobix, susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Montegiorgio in data 09.11.12, in occasione del premio "Coltiz", e confermata dalle seconde analisi.

FATTO

In data 09.11.12, il cavallo Ninfa dei Santi, in occasione del premio "Coltiz" presso l'ippodromo di Montegiorgio, veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "Etoricobix". Con atto di incolpazione n. 074/13 del 18.04.2013, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. Dario Battistini. Contestualmente venivano inviati i risultati delle prime analisi e la documentazione relativa alle seconde analisi, effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Verrières le Buisson, in Francia. Acquisito il parere, la Commissione di disciplina di Prima Istanza sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. Battistini chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 01.08.2014, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 29.10.2015 erano presenti, per il ricorrente, il difensore della parte, Avv. Massimiliano Capuzi e, per la Procura della disciplina, l'Avv. Vincenzo La Rocca, che concludevano come in atti e da verbale di udienza.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. Battistini, a mezzo del proprio difensore, Avv. Massimiliano Capuzi, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello. In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

- A) Illegittimità del procedimento di primo grado per la mancata partecipazione all'udienza della Commissione di Disciplina di Prima Istanza del rappresentante della Procura della Disciplina;
- B) Nullità/inesistenza giuridica del nuovo regolamento per il controllo delle sostanze proibite(RSCP) in quanto non emanato né approvato dal Ministro in carica;
- C) Violazione del diritto di difesa relativo all'accertamento della positività.



* * *

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

- Quanto al motivo *sub A*), la Commissione ritiene di conformarsi all'interpretazione autentica del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente, con deliberazione n. 39 del 19/03/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, che ritiene non illegittima la mancata presenza alle udienze del rappresentante della Procura. Sul tema è, anche di recente, intervenuto il Giudice amministrativo, che, con sentenza del TAR Lazio, Sez. II ter, n. 4550/15, ha statuito: "*Tale doglianza non appare fondata alla luce dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina che stabilisce le funzioni proprie della Procura della Disciplina – di svolgimento delle indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo - e che al comma 4 prevede che 'la Procura della Disciplinasvolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, nel senso che la Procura esercita la funzione propria requirente ossia quella di esprimere pareri e richieste in vista della decisione dell'organo giudicante; da ciò si evince che la presenza del Procuratore della disciplina all'udienza costituisce una facoltà e non un obbligo, come anche emerge dalla lettura dell'art. 16 (svolgimento dell'udienza) che non prevede la necessaria presenza del Procuratore*".

Quanto al motivo *sub B*) Il motivo è infondato. Come già era stato sottolineato nella decisione di primo grado, il vigente RCSP è intervenuto in una fase di passaggio verso la soppressione dell'ASSI (già UNIRE) e l'incorporazione delle sue funzioni direttamente nel MIPAAF. Ne è derivato che esso, già modificato con delibera del Commissario Straordinario dell'ASSI e trasmesso al Ministero, è venuto nella disponibilità del dirigente del MIPAAF delegato in via temporanea alla gestione dell'ente, in vista della sua definitiva soppressione, sulla base di quanto disposto dal d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. in legge 7.8.2012, n. 135. E' venuta così meno la precedente necessità di approvare il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite del 2002 con decreto ministeriale, dettata in precedenza dalla circostanza che l'UNIRE (poi ASSI) era un ente autonomo ed esterno del Ministero. Una volta incorporate le funzioni del soppresso Ente nella struttura ministeriale, l'emanazione delle regole per il controllo delle sostanze antidoping ha seguito, dunque, le indicazioni dettate dall'art. 4 del d.lg.s. n. 165/01, il quale prevede che gli organi di governo esercitino "*le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione*



agli indirizzi impartiti", mentre ai dirigenti viene affidata, tra l'altro, "l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno".

Orbene, il RCSP è esattamente un atto amministrativo generale con efficacia esterna, che detta le regole tecnico-disciplinari inerenti all'attività di controllo delle sostanze proibite nel settore ippico, nel quadro generale descritto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, a sua volta recependo linee guida internazionali (nel caso specifico dell'ippica, quelle emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo - I.F.H.A. e dall'Unione Europea del Trotto - UET). Il RCSP non può, dunque, certo definirsi espressione dell'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativa.

Quanto al motivo *sub C*) Il motivo è infondato. In particolare ai sensi dell'Art. 3 - Obblighi di comunicazione - Regolamento corse al Trotto: " I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (*indirizzo PEC o in assenza sul sito web*). Ora non avendo il Battistini indicato l'indirizzo Pec al quale effettuare le comunicazioni, si ha come effetto che il termine di cui all'art 10 comma 4 del RSCP sulla scorta del quale "Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B" - non si applica. Al contrario, giusta documentazione depositata in atti, la positività del cavallo Ninfa dei Santi è stata pubblicata sul sito web. Queste modalità sono state aggiornate dall'art. 1 delle modifiche regolamentari del 7 novembre 2012 che ha previsto che tutte le comunicazioni ai soggetti sottoposti al Regolamento avvengono al recapito telematico (*indirizzo PEC o e-mail*) preventivamente indicato dagli stessi. Nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo e-mail da parte degli interessati, le comunicazioni verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione. E' stato quindi eliminato ogni riferimento cartaceo e/o postale.

In merito alle modalità di conduzione delle seconde analisi questa Commissione non può condividere le contestazioni - seppur legittime - formulate dall'appellante: la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR Lazio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami (peraltro perfettamente conforme a quelli delle prime analisi), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria.


Agli atti non sussistono elementi tali da poter mettere in dubbio la correttezza delle procedure eseguite dal secondo laboratorio francese.



La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto dal sig. Battistini Dario avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1° Istanza n. 113/2014 del 30.04.14, che conferma. Dispone la revoca della sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1658/a/t	01/10/2015	1658/a/t	11.5.2015	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 01.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami

Presidente

D.ssa Giancarla Barbara Magri

Componente

Avv. Pierfrancesco Torrisi

Componente relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1658/a/t contro:

l'allenatore BECCHETTI Lucio , nato a Roma il 24.3.1976, elettivamente domiciliato presso il fratello residente ad ARDEA in via Modena 2/A , rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Mattii ; entrambi assenti;

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 131/14 del 4.6.2014, depositata il 2.7.2014, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare dell' art. 2 del Regolamento Antidoping in occasione della corsa svoltasi il 22.09.2012 (Pr. 85° Derby Italiano di Trotto- Batteria C) presso l'ippodromo di Roma, in quanto il cavallo POWER ACTION , da lui allenato, era stato trovato positivo alla sostanza proibita " desametasone", e sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) e della multa nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa .

FATTO

Con atto di incolpazione del 22.3.2013 , la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore BECCHETTI Lucio, in quanto il cavallo POWER ACTION, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita " desametasone ", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Roma il 22.09.2012 (Pr. 85° Derby Italiano di Trotto- Batteria C) .

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata. Venivano altresì effettuate le seconde analisi presso il Laboratorie des Courses Hippiques sito a Verres (Francia).

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza la quale con provvedimento emesso nella stessa data e depositato il 2.7.2014, dichiarava la responsabilità del l'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi due e della multa nella misura di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il BECCHETTI a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.



Con provvedimento del 1.8.2014 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza difensiva cautelare e ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

Stante il ritardo dovuto alla nomina dei nuovi organi della giustizia sportiva, che erano decaduti nell'ottobre del 2014, l'udienza di discussione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello veniva fissata solo per la data odierna, alla quale non sono comparsi l'incolpato e il suo difensore nonché il Procuratore della Disciplina, sebbene regolarmente citati. Il Presidente della Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva tuttavia la prosecuzione della trattazione. Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, la Commissione decideva come da dispositivo che segue.

DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo Power Action in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "desametasone", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento Antidoping.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni.

Il difensore del sig. BECCHETTI ha prospettato tuttavia una serie di motivi di appello, che singolarmente valutati non presentano alcun profilo di accoglibilità.

In particolare, nel merito, sottopone a questa Commissione, i seguenti motivi:

A) Non indicazione dello standard e del cromatogramma;

B) Non conformità del parere della Commissione Scientifica alle disposizioni di cui all'art. 10 e 15 del Regolamento di Controllo delle sostanze proibite dell'Unire-Rscp;

C) Non tempestività del deposito dell'atto di incolpazione da parte della procura;

D) Illegittimità dello svolgimento delle seconde analisi, per la mancata prova del possesso dei requisiti di iscrizione agli albi professionali indicati dalla disciplina italiana da parte del direttore del laboratorio francese che ha effettuato le seconde analisi, che il campione sia quello prelevato dal cavallo, mancata ponderazione delle osservazioni scritte, non corretta conservazione del liquido;

La Commissione di Disciplina di appello ritiene le doglianze formulate dall'appellante infondate, per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve valutare se possa riscontrarsi un vizio autonomo di omessa pronuncia da parte della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per avere questa, come sostenuto dall'appellante, mancato di considerare parte delle doglianze da lui formulate. Codesta Commissione lo nega. Osserva, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3.10.2014, n. 4967; id. 28.10.2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3.11.2014, n. 11009; id., sez. II, 10.06.2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e

controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2.10.2014, n. 4928; Cons. Stato, Sez. IV, 3.07.2014, n. 3346; id. 8.04.2014, n. 1662; sez. III, 23.05.2011, n. 3106; sez. VI, 3.07.2012, n. 3603). Orbene, non si può non rilevare come la Commissione di Disciplina di Prima Istanza abbia in realtà considerato in modo esauriente la posizione espressa dall'odierno appellante, in parte rispondendo che quelle attinenti alla correttezza dello svolgimento delle seconde analisi avrebbero dovuto trovare luogo nella partecipazione dell'incolpato al relativo procedimento, come assicurargli dal RCSP, in parte poggiando la propria decisione sul parere della Commissione Scientifica. Questa è organo tecnico, costituito da soggetti qualificati, secondo quanto indicato dal RCSP, istituzionalmente incaricato di svolgere una imprescindibile funzione di supporto tecnico-scientifico in relazione ad aspetti che le Commissioni di Disciplina, sia di Prima Istanza, sia di Appello, non possono, ovviamente, autonomamente valutare. A fronte della piena concordanza tra le prime analisi, le seconde e il parere reso su entrambe dalla Commissione di Disciplina, nessun pregio può evidentemente avere, in generale, quelle censure che, anziché fondarsi sulla prova di specifici vizi, procedano per illazioni o mirino a sostituire una diversa visione dell'appellante sulle modalità secondo le quali dovrebbero essere condotti gli esami tecnici che hanno univocamente condotto alla formulazione del giudizio di positività alla sostanza proibita.

Anche nel merito ritiene questa Commissione di Disciplina di Appello che le contestazioni dell'appellante siano tutte infondate. Si osserva, in particolare:

- Quanto al motivo *sub* A, B e D) In merito alle modalità di conduzione delle prime e delle seconde analisi questa Commissione non può condividere le contestazioni - seppur legittime - formulate dall'appellante: la correttezza delle procedure seguite, le modalità di conservazione dei campioni (si veda, su tale ultimo punto, TAR azio, Sez. III ter, 11.12.2014, n. 12541), l'esito degli esami (peraltro perfettamente conforme a quelli delle prime analisi), sono assolutamente compatibili con quanto previsto dalle disposizioni legislative, fino a prova contraria.

Agli atti non sussistono elementi tali da poter mettere in dubbio la correttezza delle procedure eseguite dal secondo laboratorio francese.

Ne tantomeno, e salvo errori, l'appellante ha ritenuto di partecipare direttamente alle seconde analisi in Francia, anche attraverso l'invio di un delegato: in quella sede, molti dei dubbi sollevati avrebbero potuto essere espressi e verificati attraverso la partecipazione allo svolgimento delle seconde analisi.

Così come descritto in altra conforme decisione di questa commissione " *Il Diritto il cui esercizio non è certo stato impedito dall'ubicazione del laboratorio in Francia. In primo luogo, tale argomento è in sé inconsistente, non potendosi ritenere che così sia stato imposto un onere irragionevole sulla parte interessata. A tacer d'altro, laddove fosse preso in considerazione, l'argomento potrebbe essere formulato anche laddove, in ipotesi, per le seconde analisi fosse scelto un laboratorio ubicato al capo opposto della stessa penisola italiana.*

In secondo luogo, la possibilità di partecipare all'esame anche a mezzo di un delegato consente all'interessato che non volesse o potesse personalmente recarsi presso il laboratorio di incaricare terzi, magari già presenti sul luogo. Laddove l'interessato decida di non partecipare, né direttamente, né a mezzo di un delegato, nessuna norma prescrive che il laboratorio debba tenere conto delle indicazioni scritte che egli faccia pervenire e meno che mai che il laboratorio debba, su richiesta dell'interessato, filmare lo svolgimento delle analisi. Per la stessa ragione, la contestazione della diversità della data indicata, rispetto a quella di effettivo svolgimento delle

seconde analisi è, oltre che infondata nel merito, irrilevante, dato che l'interessato non sostiene che ciò abbia costituito impedimento alla sua partecipazione, alla quale egli ha invece liberamente deciso di soprassedere" (proc. 1563/a/g).

Anche in questa sede occorre ricordare che "È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa". Orbene, come è noto, un "metabolita" è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo di una sostanza. E' per tale ragione che il regolamento precisa che la positività si può riscontrare individuando, appunto, anche un metabolita. Nel caso di specie, la presenza della sostanza Desametasone costituisce prova della somministrazione al cavallo di sostanza indiscutibilmente proibita.

All'uopo sussiste consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda, da ultima, TAR Lazio, Sez. II ter, 11.05.2015, n. 6778) secondo la quale "nei controlli antidoping l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell'applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili. Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta negli atti impugnati, con i riferimenti alle analisi intervenute, nonché anche alle comunicazioni all'interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, nel rispetto dei corretti profili di partecipazione procedimentale. Del resto, va rilevato che le decisioni impugnate riferiscono della presenza della sostanza vietata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi, che hanno confermato la positività del cavallo alla predetta sostanza, essendo proibita ai sensi del Regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza stessa (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell'art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002) (...) Conseguentemente deve considerarsi che ai fini disciplinari risulta ininfluenza l'analisi quantitativa di tale sostanza vietata, ai fini di un limite di tolleranza, non previsto nella specie.

Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato (in modo assoluto all'esito delle due analisi) sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia, né sono state fornite concrete e idonee prove sulla eventuale assunzione inconsapevole della sostanza".

- Quanto al motivo sub C) questa commissione osserva come l'atto di incolpazione sia stato regolarmente depositato entro l'anno. Occorre infatti ricordare che il fatto è avvenuto il 22.09.2012 e, a seguito dell'invio della documentazione da parte dell'ufficio antidoping alla Procura della Disciplina in data 18.02.13, il Sostituto Procuratore ha provveduto al deposito dell'atto di incolpazione in data 22.03.13.


Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata. Cui seguono la revoca dell'ordinanza di sospensione in precedenza concessa e l'incameramento della somma depositata dall'interessato.



P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello proposto dal sig. BECCHETTI Lucio avverso la decisione adottata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 131/14 del 4.6.2014, che conferma .
Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento del deposito.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE
Avv. Pierfrancesco Torrisi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1672/a/t	UDIENZA DEL 21.10.2015	DECISIONE N. Proc. 1672/a/t	DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il <i>S. S. Rappalò</i>	IL SEGRETARIO <i>[Signature]</i>
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 21.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli
Dott.ssa Giancarla Magri
Avv. Pierfrancesco Torrisi

Presidente
Componente
Componente relatore

assistita dalla
d.ssa Alda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1672/a/t contro:

Il guidatore BATTISTINI Dario, nato a Guidonia il 20.05.1971, residente in Roma, via S. Iginio Papa n. 220

APPELLANTE



Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo "San Giovanni Teatino", corsa n.3 del Premio "Tu vuò fa l'Americano" del 23.09.2014, che ha comminato al medesimo Battistini la sanzione dell'appiedamento per 10 giorni, multandolo altresì di € 24,60 a favore del guidatore D. Cangiano, per avere, in occasione del Premio Tu vuò fa l'Americano, *"deviato sul concorrente all'interno interrompendone l'azione e provocandone la rottura (ultima curva)"*.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. Dario Battistini, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 30.09.2014, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

FATTO

Con provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo "San Giovanni Teatino", in occasione del Premio "Tu vuò fa l'Americano" del 23.09.2014, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Primavera As, ai danni del cavallo Obaoba, condotto da D.Cangiano. Tale condotta consisteva nell'aver deviato sul concorrente all'interno interrompendone l'azione e provocandone la rottura. La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato dal sito di Unire Tv, non essendo pervenuto il DVD dall'ippodromo, quindi il Procuratore della Disciplina concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante nessuno si presentava.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. Dario Battistini sostiene che *"alcuna condotta non regolamentare può essere ascritta al reclamante..in quanto il cavallo n. 11 Primavera As invero, durante tutto l'arco della curva, ha rigorosamente mantenuto la propria linea di corsa in terza corsia e, solamente dopo che il cavallo al suo interno ha galoppato, ha iniziato la manovra di discesa verso il concorrente che era al comando per poi sorpassarlo definitivamente il retta d'arrivo"*
Chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni irrogategli, con conseguente restituzione della tassa di reclamo.

L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con revoca della sospensiva presidenziale accordata alla parte e incameramento del deposito da essa versato.



7. 2


La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, rileva infatti come in esso si colga la deviazione, individuata dalla Giuria, del cavallo PRIMAVERA AS, che lo porta a stringere verso l'interno della curva, così incrociando la traiettoria percorsa all'interno dal cavallo n. 10 Obaoba, non ancora completamente sorpassato, realizzando così l'ipotesi prevista e punita con la codifica C4B, correttamente individuata dalla Giuria.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva che precede, respinge l'appello proposto dal signor Battistini Dario avverso la decisione della giuria di San Giovanni Teatino premio "tu vuoi fa' l'americano", che conferma. Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento del deposito


IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Vincenzo Meli



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN	IL SEGRETARIO
Proc. 1686/a/t	29.10.2015	Proc. 1686/a/t	SEGRETERIA IL S. Leppis '15	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO ex ASSI

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 29.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente
Dott.ssa Giancarla Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore

assistita dalla
d.ssa Alda Di Gennaro

	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1686/a/t contro:

Il guidatore MINOPOLI Mario, nato a Napoli il 17.03.1979, residente in Pozzuoli, III Traversa Pisciarelli n. 2

APPELLANTE

Avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Aversa, corsa n. 2 del Premio "Valeriana" del 25.02.2015, che ha comminato al medesimo Minopoli la sanzione dell'appiedamento per 10



giorni, dall'8.3.15 al 17.3.15, multandolo altresì di € 8,40 a favore del guidatore G. Di Nardo, per avere, in occasione del Premio "Valeriana", "*deviato dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo*" -codifica C26.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il sig. Mario Minopoli, che contestualmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 5 Marzo 2015, il Direttore Generale del Mipaff, dott. Emilio Gatto, accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

FATTO

Con provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo Aversa, in occasione del Premio Valeriana del 25.02.2015, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo The Best LF, ai danni del cavallo Tissot Bi, condotto da G. Di Nardo. Tale condotta consisteva nell'aver "*deviato dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo*" - C26. La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo acquisito il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello per la data odierna. In udienza si procedeva alla visione del filmato, quindi il Procuratore della Disciplina concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante nessuno si presentava.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di Appello, il sig. Mario Minopoli sostiene che " al momento che mi sono allargato davanti mi si è capitata situazione di pericolo che un collega in rottura sbandava, nell'allargamento mi sono girato e non vi era nessuno". Chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni irrogategli.

L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con revoca della sospensiva accordata alla parte e incameramento del deposito da essa versato.


La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, rileva infatti come in esso si colga la netta deviazione, individuata dalla Giuria, del cavallo The Best LF, che lo porta a stringere verso l'esterno della corsia, così incrociando la traiettoria percorsa all'interno dal cavallo Tissot BI, realizzando così l'ipotesi prevista e punita con la codifica C26, correttamente individuata dalla Giuria.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva che precede, rigetta l'appello proposto dal signor Mario Minopoli avverso la decisione della giuria di Aversa del 25.02.2015, che conferma. Revoca la sospensiva e ordina l'incameramento della somma depositata.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi

